

	Repertorio n. 111	Raccolta n. 64	
	VERBALE DI RIUNIONE		
	DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Registrato a ROMA1	
	REPUBBLICA ITALIANA	il 16/12/2019	
	L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di dicem-	n. 34885	
	bre, alle ore dieci e otto minuti	Serie 1T	
	(12/12/2019) h. 10:08		
	in Orte, via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 6,		
	Avanti a me, Giulia Proietti, Notaio in Roma, con studio in		
	via Catone n. 21, iscritto presso il Collegio Notarile dei Di-		
	stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;		
	assistito dai testimoni, aventi i requisiti di legge come mi		
	dicharano:		
	- D'ALESSIO ANGELA, nata a Soriano nel Cimino (VT) il 10 marzo		
	1988, residente a Soriano nel Cimino (VT), in Via 8 Marzo		
	n. 103,		
	- MEDICI FEDERICA, nata a Viterbo (VT) il 22 ottobre 1973, re-		
	sidente a Orte (VT), in Via Firenze n. 5,:		
	sono presenti i signori:		
	- VIGANI TIZIANA , nata a GRUMELLO DEL MONTE (BG) il 10		
	maggio 1950, residente in Assisi, via Francesca n. 7, codice		
	fiscale dichiarato VGN TZN 50E50 E219U, la quale dichiara di		
	essere di stato libero, cittadina italiana;		
	- MENOZZI WALTER , nato a Reggio nell'Emilia, il 30 dicem-		
	bre 1975, residente a Vezzano sul Crostolo, via Campo Bignano		
	- 1 -		

	n. 6, codice fiscale dichiarato MNZ WTR 75T30 H223M, cittadino	
	italiano;	
	- SERRE MARA , nata a Torino, il 28 Maggio 1974, residente	
	a Vezzano sul Crostolo, via Campo Bignano n. 6, codice fiscale	
	dichiarato SRR MRA 74E68 L219U, cittadina italiana;	
	- SCOGNAMIGLIO ROSARIA , nata a Napoli, il 19 Aprile 1955,	
	residente in Assisi, via Francesca n. 7, codice fiscale di-	
	chiarato SCG RSR 55D59 F839S, cittadina italiana;	
	Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono	
	certo, consiglieri del Consiglio di Amministrazione della fon-	
	dazione di cui appresso, mi richiedono di assistere, redigen-	
	done il verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazio-	
	ne della fondazione "CASA REGINA DELLA PACE - ORGANIZZAZIONE	
	NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" o "CASA REGINA DELLA PACE	
	ONLUS", con sede in Assisi, via Francesca n. 7, codice fiscale	
	94172230545, costituita in data 24 giugno 2019 con atto ai	
	miei rogiti nn. 74/45 registrato a ROMA1 il 3 luglio 2019 al	
	n. 18981 Serie 1T e trascritto a PERUGIA il 09 luglio 2019 ai	
	nn. 17052/ 12049, a favore della quale è stata disposta in da-	
	ta 06 novembre 2019 dalla Prefettura di Perugia l'iscrizione	
	nel Registro delle Persone Giuridiche al n.1245 Parte Generale	
	e n. 1246 Parte Analitica, protocollo n. 0120793.	
	Assume la presidenza della riunione del Consiglio, a norma di	
	statuto la signora VIGANI Tiziana, Presidente, la quale accer-	
	ta e constata che:	
	- 2 -	

	- sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei componenti sopra generalizzati;	
	Ciò constatato, e nessuno opponendosi alla trattazione dei	
	punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara quindi il	
	Consiglio regolarmente costituito in forma totalitaria ed idoneo a deliberare il seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) presa d'atto del verificarsi della condizione sospensiva	
	del riconoscimento della personalità giuridica della fondazione	
	apposta all'atto di costituzione della fondazione;	
	2) proposta di modifica dello statuto "ONLUS" e dello statuto	
	"ETS" della fondazione;	
	3) precisazioni riguardanti l'atto costitutivo della fondazione;	
	4) delibere conseguenti e necessarie;	
	Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone che, con il provvedimento della Prefettura di Perugia sopra richiamato, è stata riconosciuta alla	
	fondazione la personalità giuridica e che, pertanto, si è avverata la condizione sospensiva apposta all'atto di costituzione della fondazione, sopra descritto.	
	In detto atto, la signora VIGANI Tiziana assegnava alla Fondazione in dotazione e sotto la medesima condizione sospensiva	
	la porzione immobiliare sita in Assisi, Perugia, in via Francesca n.7, composta da fabbricato di otto virgola cinque vani,	
	- 3 -	

	confinante con corti comuni per due lati, la via predetta,	
	salvo altri, distinto al Catasto Fabbricati di Perugia come	
	segue:	
	- foglio 126, particella 834 (ex particella 37), sub. 1, zona	
	censuaria 2 categoria A/2 classe 3 vani 8,5, superficie cata-	
	stale 167 (centosessantasette) metri quadrati, totale escluse	
	aree scoperte 167 (centosessantasette) metri quadrati, rendi-	
	ta catastale euro 1053,57, insistente su un terreno distinto	
	al Catasto Terreni al foglio 126, particella 834, ente urbano,	
	di 59 (cinquantanove) metri quadrati.	
	Il Presidente espone le ragioni che rendono necessario far ri-	
	sultare detta circostanza da atto pubblico, al solo fine di	
	effettuate le necessarie annotazioni presso i pubblici regi-	
	stri e esorta il Consiglio a deliberare.	
	Dopo esauriente discussione, il Consiglio, all'unanimità degli	
	intervenuti	
	DELIBERA	
	1) di autorizzare il Presidente a effettuare tutti gli adempi-	
	menti necessari, incluso il procedere alla volturazione	
	dell'immobile conferito in sede di costituzione della fonda-	
	zione, in virtù dell'avveramento della condizione di cui so-	
	pra, dando ogni piu` ampio consenso e discarico ai competenti	
	uffici per l'esecuzione dell'annotazione del presente atto a	
	marginella della trascrizione dell'atto di compravendita.	
	Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del	
	- 4 -	

	giorno, il Presidente illustra al Consiglio i motivi che ren-	
	dono necessario provvedere alla variazione di alcune clausole	
	statutarie dello statuto "ONLUS" della fondazione e dello sta-	
	tuto "ETS", al fine di meglio adeguarle alla normativa in ma-	
	teria. Ciò esposto il Presidente legge ad alta voce i nuovi	
	statuti e invita il Consiglio a discutere e deliberare. Dopo	
	esauriente discussione, il Consiglio all'unanimità degli in-	
	tervenuti	
	DELIBERA	
	1) di approvare il nuovo statuto "ONLUS" della fondazione, che	
	si allega al presente atto sub "A";	
	2) di approvare il nuovo statuto "ETS" della fondazione, che	
	si allega al presente atto sub "B";	
	3) di dare mandato al Presidente, signora VIGANI Tiziana, a	
	compiere tutti gli atti e le pratiche necessarie per l'iscri-	
	zione all'Anagrafe Onlus, incluso il potere di apportare allo	
	statuto ONLUS le modifiche eventualmente necessarie ai fini	
	dell'iscrizione stessa.	
	4) di autorizzare e delegare, in ottemperanza a quanto previ-	
	sto dal Codice del Terzo Settore (l. 106/2016) e dal D.Lgs.	
	117/2017 e modifiche, il Presidente a compiere tutti gli atti	
	e le pratiche necessarie per il conseguimento del riconosci-	
	mento e dell'iscrizione della fondazione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore, non appena lo stesso verrà isti-	
	tuito;	
	- 5 -	

	Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del gior-	
	no, il Presidente illustra l'esigenza di precisare alcune in-	
	dicazioni relativamente all'atto costitutivo, che vengono	
	esposte all'Assemblea. Dopo esauriente discussione, il Consi-	
	glio all'unanimità degli intervenuti	
	DELIBERA	
	1) di precisare che la nomina del Consiglio di Amministrazione	
	in sede di atto costitutivo è avvenuta in ottemperanza alle	
	norme statutarie vigenti e che queste regolano l'attività del-	
	lo stesso;	
	2) di precisare che i consiglieri ivi nominati sono stati	
	eletti a vita, salvo rinuncia o decadenza degli stessi, come	
	regolate dalle norme statutarie vigenti.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo	
	la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore	
	dieci e venti minuti.	
	Il Presidente mi consegna lo statuto "ONLUS" della fondazione	
	con le modifiche apportate, allegato al presente atto sotto la	
	lettera "A". E' allegato altresì il nuovo statuto della fonda-	
	zione già adeguato alle disposizioni di "Ente del Terzo Setto-	
	re" o "ETS" sub "B", che, a parziale correzione di quanto pre-	
	visto nell'atto costitutivo, entrerà in vigore (con la conse-	
	guente cessazione dell'efficacia delle clausole statutarie	
	dello statuto sub "A" e abbandono della denominazione "ONLUS"	
	ed entrata in vigore delle clausole statutarie dello statuto	
	- 6 -	

	sub "B" e assunzione della nuova denominazione sociale "ETS")	
	al verificarsi delle condizioni previste per legge.	
	Le spese, imposte e tasse tutte del presente atto e quelle ad	
	esso inerenti o conseguenti sono a carico della fondazione che	
	le assume. In proposito, si precisa che il presente atto scon-	
	ta una sola tassa di registro fissa, richiedendo i comparenti	
	l'applicazione dell'art. 3 del D.lgs. 346/1990, nonché	
	dell'art. 1 e 10 D.lgs. 347/1990 (esenzione imposta di dona-	
	zione, catastale e ipotecaria) avendo la fondazione come scopo	
	esclusivo l'assistenza e altre finalità di pubblica utilità.	
	I comparenti richiedono tutte le agevolazioni fiscali previste	
	dalla legge attuale e futura per le ONLUS e delle agevolazioni	
	fiscali previste dal D.lgs. 117/2017 per gli enti del terzo	
	settore, applicabili in via transitoria anche alle ONLUS ai	
	sensi dell'art. 104 comma uno (inclusa l'esenzione dall'impo-	
	sta di bollo ex art. 82 comma 5).	
	Le parti dichiarano di aver ricevuto l'informativa di cui al	
	d.lgs. 196/2003 nonchè al GDPR n.679/2016 e di aver autorizza-	
	to il trattamento dei dati personali anche per le finalità	
	previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.	
	I comparenti dichiarano di ben conoscere gli allegati ed	
	espressamente dispensano me notaio dal darne lettura.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da	
	persona di mia fiducia e completato, in parte, da me Notaio,	
	il quale è da me letto presenti le testi, ai comparenti, che	
	- 7 -	

Giulio Puri

**ALL. " A " AL N. 64 DI RACC.
STATUTO DELLA FONDAZIONE
"CASA REGINA DELLA PACE ONLUS"**

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita con sede in Assisi, Via Francesca n. 7, la fondazione denominata 'CASA REGINA DELLA PACE - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus', di seguito detta Fondazione, che avrà l'obbligo di utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" in ogni rapporto con i terzi. La fondazione, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 460/1997:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- non svolge attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, comma 1 lettera a) d.lgs. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento, per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus aventi fini analoghi o di pubblica utilità, salvo diversa previsione di legge;
- ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale ai sensi del successivo art. 13.
- Utilizza, nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", in caso di iscrizione all'Anagrafe unica dell'art. 11 del D.lgs. 460/1997

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal d. lgs. n. 460/1997.

La fondazione ha durata illimitata.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2 - ATTIVITA'

La fondazione svolge la propria attività in ambito nazionale nei settori di cui all'art. 10 comma primo lettera a) numeri 1) e 8) del D.lgs. 460/1997, ovvero dell'assistenza sociale e socio-sanitaria esclusivamente a favore dei soggetti, specialmente se minori, di seguito elencati, che si trovino in condizioni di svantaggio economico, fisico, psichico, sociale e/o familiare come definito all'art. 10 comma 2 lettera a) del D.lgs. 460/1997, e la tutela e

Rosaria Scognamiglio

Domenico Testa

Walter Puri *Franco Ferri* *Tram Vignani*

Federica Melicci

valorizzazione della natura e dell'ambiente, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La fondazione, in particolare, nel perseguimento delle finalità di cui al primo comma e in sintonia e continuità con i valori ed il messaggio francescano, intende assistere in ambito nazionale e internazionale le persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, fisiche, psichiche, sociali e/o familiari, promuovendo la giustizia, la pace, l'incontro delle culture, la tutela dei diritti umani di dette categorie, ogni forma di solidarietà tra gli individui, la lotta contro ogni forma di povertà, nonché la promozione e tutela del patrimonio ambientale. La fondazione, in particolare, ha intenzione di proteggere i minori in condizioni di svantaggio, secondo i dettami della Convenzione ONU e sui Diritti dell'infanzia.

Detti scopi sono perseguiti:

1. relativamente ai soggetti in condizioni di svantaggio mediante le seguenti attività:

- l'organizzazione e gestione di servizi specifici, quali centri di accoglienza, di orientamento allo studio ed al lavoro, di ascolto delle esigenze; strutture residenziali sociali e sanitarie; comunità-alloggio, case-famiglia, servizi di mensa e quanto sia necessario per rispondere alle esigenze delle fasce più svantaggiate della popolazione, includendo specialmente i minori, soggetti affetti da disabilità, anziani, cittadini senza fissa dimora, rifugiati ed immigrati che si trovino in condizioni di svantaggio come sopra definito.
- l'assistenza pedagogica, psicologica, sociale e socio-sanitaria, e in particolare ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni disagiate, di emergenza e che si trovano in condizioni di svantaggio;
- la promozione dell'inserimento sociale e culturale dei soggetti in condizioni di svantaggio, fornendo aiuto e consulenza e promuovendone l'integrazione all'interno del contesto sociale;
- lo sviluppo, il sostentamento e la promozione di iniziative utili e concrete atte a contrastare e mitigare le difficoltà delle persone in condizioni di svantaggio beneficiarie delle attività di cui sopra.

2. relativamente alla tutela dell'ambiente attraverso le seguenti attività a beneficio della collettività diffusa:

- il supporto a progetti di sviluppo volti a favorire uno sviluppo sostenibile e atto a gestire in maniera positiva le risorse umane, economiche, naturali;
- lo sviluppo di programmi di educazione ambientale, indirizzati soprattutto ai bambini, volti a assicurare la sopravvivenza delle specie selvatiche e il loro ambiente naturale, sensibilizzando le nuove generazioni e la società in generale al senso del rispetto e all'armonica convivenza con la biodiversità di ogni regione o area.

La fondazione svolge altresì le seguenti attività accessorie a quelle istituzionali:

- la promozione e lo sviluppo di collegamenti associativi con altri enti con finalità simili operanti in ambito nazionale e internazionale, nonché l'interazione con soggetti sociali, istituzionali e servizi pubblici;
- la promozione e l'organizzazione di seminari, manifestazioni, convegni, incontri culturali ed ecumenici, aventi ad oggetto la promozione della pace e dell'incontro delle culture, la promozione del dialogo interreligioso, la promozione della solidarietà e del rispetto della

Giulia Protti

natura, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e di tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico al fine di fornire informazioni ed approfondimenti riguardanti le pratiche di solidarietà ed inclusione;

- il supporto a progetti di documentazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione alla pace, all'arte, e alla salute attraverso un'alimentazione sana, a favore, in particolare, di bambini e minori in generale;
- La raccolta di fondi per la realizzazione di progetti volti alla promozione della solidarietà, mediante l'organizzazione di mercatini, serate di beneficenza, raccolte di offerte, e quanto altro si presenti utile al raggiungimento dello scopo a condizione che trattasi di iniziative occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e che i beni ceduti siano di modico valore e comunque quanto sopra potrà avvenire solo nel rispetto di quanto previsto al punto 6) della Circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Rosario Scognamiglio

ART. 3 - FONDO DI DOTAZIONE

La fondazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- la dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo, costituente fondo inalienabile a garanzia del perseguimento delle finalità istituzionali;
- le pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Fondo di Dotazione;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione destinati al Fondo di Dotazione con espressa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire amministrazioni separate per i beni pervenuti alla Fondazione in forza di donazioni e/o lasciti testamentari per il perseguimento di particolari finalità indicate dai donatori, sempre se compatibili con le finalità della fondazione.

La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire analoghi fondi aventi destinazioni specifiche, impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, tali destinazioni originarie, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Federica Meleto

ART. 4 - FONDO DI GESTIONE

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Fondo di Dotazione;
- le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo; quanto ricavato in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e manifestazioni di carattere occasionale, nei limiti di legge come sopra indicati;

Angela N. O. Carmo

Walter Ferrar
Marco Ferrar
Tiziana Vignani

- le rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla Fondazione a qualunque titolo;
- le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del proprio patrimonio, non vincolati nel Fondo di Dotazione e destinate a finalità diverse dall'incremento del Fondo di Dotazione per delibera del Consiglio di Amministrazione e in conformità con le prescrizioni di legge;
- i ricavi delle attività istituzionali, o eventuali attività accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso nei limiti di legge;
- gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del solo Presidente.

Art. 5 - ORGANI

Sono organi obbligatori della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

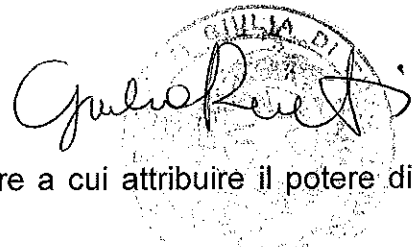
Sono organi facoltativi della fondazione, eletti su decisione del Consiglio di Amministrazione:

- il Segretario generale;
- il Tesoriere;
- il Revisore Contabile;
- il Comitato dei sostenitori;

Art. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da tre a sette membri, nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente come segue:

- I Consiglieri saranno nominati dall'organo amministrativo dell'Associazione ICEFLU con sede in Vezzano sul Crostolo (RE), Via Campo Bignano n. 6, codice fiscale 91177990354. In caso l'associazione ICEFLU fosse sciolta o impossibilitata ad effettuare la nomina dei Consiglieri, il Presidente della ICEFLU potrà indicare l'associazione, fondazione o ente del terzo settore a cui attribuire il potere di nomina dei componenti della Fondazione;
- qualora l'associazione ICEFLU fosse sciolta o impossibilitata a indicare un ente ai sensi del precedente paragrafo, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'organo amministrativo dell'associazione STELLA AZZURRA APS con sede in Vezzano sul Crostolo (RE), Via Campo Bignano n. 6, codice fiscale 91165970350. In caso l'associazione STELLA AZZURRA APS fosse sciolta o impossibilitata ad effettuare la nomina dei Consiglieri, il Presidente della stessa potrà



indicare l'associazione, fondazione o ente del terzo settore a cui attribuire il potere di nomina dei componenti della Fondazione;

- qualora l'associazione STELLA AZZURRA APS fosse sciolta o impossibilita a indicare un ente ai sensi del precedente paragrafo, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'organo amministrativo della CARITAS di Assisi con sede in Assisi, Piazza Vescovado 3, codice fiscale 94017230544.
- qualora l'associazione CARITAS di Assisi fosse sciolta o impossibilita a indicare un ente ai sensi del precedente paragrafo, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Vescovo di Assisi.

Qualora uno o più consiglieri per qualsiasi motivo lasci la carica, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione fino alla successiva Assemblea delle Associazioni sopra indicate o alla comunicazione del Vescovo di Assisi. La sostituzione si applica ad un massimo di due consiglieri se il Consiglio in carica è di almeno quattro, altrimenti ad un solo consigliere. L'Assemblea dell'Associazione incaricata, o il Vescovo, provvede al reintegro del Consiglio della Fondazione nella sua riunione successiva. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, eccezion fatta per i primi membri nominati nell'Atto di costituzione della fondazione, la cui carica dura per tutta la vita o fino a rinuncia degli stessi.

I membri del Consiglio dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità e, possibilmente, di comprovata esperienza nei campi della filantropia, dell'accademia o delle attività sociali, requisiti che verranno verificati dal Consiglio stesso nella prima adunanza disponibile.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

All'interno del Consiglio di Amministrazione, sono eletti un Segretario e un Tesoriere.

I membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, possono essere revocati dagli enti che li hanno nominati, ai sensi del primo comma del presente articolo, in presenza di una giusta causa o di gravi irregolarità nell'amministrazione.

ART. 7 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
 - redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo; il bilancio consuntivo (comprensivo della contabilità relativa ai singoli fondi) dovrà essere trasmesso alle autorità competenti per leggi entro sessanta giorni dalla relativa approvazione;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;

Rosario Scognamiglio

Francesca Nicolini Testa

Walter Paoletti Francesco Trianni Vigorini

Angela N'Ono totè

- gestisce il patrimonio della Fondazione concordemente alle finalità individuate all'articolo 2;
- decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto, nonché la devoluzione dei fondi in sede di liquidazione secondo la normativa vigente;
- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- conferisce incarichi professionali e gestisce gli apporti di eventuali membri volontari;
- nomina il Presidente, il Segretario generale e il Tesoriere qualora non già individuati in sede di nomina;
- sottoscrive, nella persona del Presidente, contratti di qualsiasi natura;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato dei Sostenitori, laddove esistente, eventuali modifiche allo statuto e operazioni straordinarie e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
- delibera, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato dei sostenitori, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- approva i regolamenti interni di cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno dotarsi;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- assume il personale;
- istituisce sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero;
- delibera sugli atti di straordinaria amministrazione necessari al perseguimento dell'attività sociale;
- ratifica, nella prima sede utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione della Fondazione.

Art. 8 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con la predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, posta elettronica, pec sms), a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

L'irregolarità della convocazione è sanata in caso di riunione totalitaria, in cui intervengano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità al comma precedente, alla

Giulio Pella

convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve tenersi entro venti giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il segretario, laddove nominato, provvede alla stesura del verbale dell'adunanza, che è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

ART. 9- PRESIDENTE

Il Presidente è Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti, qualora non sia già eletto alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi negli affari di ordinaria straordinaria amministrazione ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Di Amministrazione e ne cura l'esecuzione.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 10 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario e il Tesoriere possono essere nominati su decisione dei membri del Consiglio di Amministrazione all'interno di quest'ultimo.

Il Segretario coadiuva il Presidente, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Di Amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della fondazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Di Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Di Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo

Rosario Scognamiglio

Federica Nicolò

Luigi D'Ocerno

Walter Pella *Federica Nicolò* *Tiziana Vignani*

delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere.

Qualora non siano nominati, le funzioni di Segretario e Tesoriere sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti, qualora nominato, è scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti, nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Comitato dei sostenitori, laddove esistente.

Qualora il Comitato dei sostenitori non sia esistente o sia impossibilitato a procedere alla nomina, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti può essere revocato dall'ente che lo ha nominato in presenza di una giusta causa o di gravi irregolarità nell'amministrazione.

ART. 12- COMITATO DEI SOSTENITORI E BENEMERITI

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di benemerito alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi volontari (in denaro e in natura o in tempo) particolarmente significativi, ivi compreso il proprio apporto professionale e/o volontario, o che si siano distinti per particolari meriti.

Qualora costituito il comitato, il Consiglio di Amministrazione istituisce un Albo dei benemeriti, la cui tenuta sarà definita con un apposito regolamento predisposto dal Consiglio medesimo.

La qualifica di benemerito è titolo meramente onorifico e non dà luogo al conseguimento di poteri all'interno della Fondazione.

I membri del Comitato dei sostenitori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono cooptati nuovi membri, questi scadono con i membri in carica, salva diversa deliberazione del Comitato.

Alle riunioni del Comitato dei sostenitori si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente statuto, in quanto compatibili. Il Comitato dei sostenitori esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nel presente statuto o richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

Giulio Felli
FONDAZIONE
1996

Alle riunioni del Comitato dei sostenitori prendono parte, con funzione consultiva, il Presidente della Fondazione, od un suo delegato, e il Segretario generale.

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, un rendiconto o, qualora richiesto da legge, un bilancio preventivo e consuntivo. Dal documento contabile devono risultare i beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

In caso di raccolte pubbliche di fondi, come descritte all'art. 2 dello statuto, il Consiglio Di Amministrazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, conservato a norma di legge, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione durante le quali la raccolta fondi è stata effettuata.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Rosaria Scognamiglio

ART. 14 - OPERAZIONI STRAORDINARIE

La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere obbligatorio del Comitato dei sostenitori, laddove nominato, e devono essere approvate altresì dalle autorità competenti per legge.

ART. 15 - SCIoglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 c.c.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

Felli
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Felli
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, tra cui le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni e il D. Lgs. 460/97.

Angela D'Onofrio

Walter Felli *for Felli* *Tiziana Vignani*

Giulio Presti

**ALL. " B " AL N. 64 DI RACC.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CASA REGINA DELLA PACE - ETS"**

Art. 1 - COSTITUZIONE

E costituita con sede in Assisi, Via Francesca n.7, la fondazione denominata "CASA REGINA DELLA PACE - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "CASA REGINA DELLA PACE - ETS" di seguito detta "fondazione".

Ai sensi del D.lgs. 117/2017 (di qui in avanti "D.lgs."), la fondazione:

- è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, specificate di seguito all'art. 2);
- può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se secondarie e strumentali alle finalità di interesse generale;
- destina il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sopra indicate. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, come disciplinato all'art. 8 del D.lgs;
- in caso di estinzione o scioglimento, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Organo competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro o altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dall'Assemblea in sede di scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- riporta negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e la denominazione sociale, contenente l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS";
- redige il bilancio e il rendiconto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs;
- rispetta le indicazioni riportate nel Codice del Terzo Settore (l. 106/2016) e nel d. lgs. n. 460/1997, come modificato e/o integrato.

La fondazione ha durata illimitata.

La fondazione può essere sciolta, oltre per le cause previste all'art. 27 c.c., anche qualora il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

Art. 2 - ATTIVITA'

Ai sensi delle lettere a), e), k), r), u), e v) dell'art. 5 comma 1 del D.lgs., la Fondazione persegue in via esclusiva o principale le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria dei

Angela D'Ottavio
Federica Vella

Walter

Tiziana Vigani, Rosalia Scognamiglio
Piero

soggetti, specialmente se minori, in stato di svantaggio economico, fisico, psichico, sociale e/o familiare, e la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

La fondazione, in particolare, in sintonia e continuità con i valori ed il messaggio francescano, intende assistere in ambito nazionale e internazionale le persone in difficoltà economica e/o sociale, promuovendo la giustizia, la pace, l'incontro delle culture, la tutela dei diritti umani, ogni forma di solidarietà tra gli individui, la lotta contro ogni forma di povertà, nonché la promozione e tutela del patrimonio ambientale. La fondazione ha inoltre lo scopo di assistere e proteggere i minori, secondo i dettami della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia – inclusa l'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, e in particolare ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza. La fondazione ha altresì lo scopo di sviluppare, sostenere e promuovere iniziative utili e concrete atte a contrastare e mitigare le difficoltà suddette.

Detto scopo è perseguito principalmente mediante le seguenti attività, rivolte a favore delle categorie svantaggiate sopra delineate:

- l'organizzazione e gestione di servizi specifici, quali centri di accoglienza, di orientamento allo studio ed al lavoro, di ascolto delle esigenze; strutture residenziali sociali e sanitarie; comunità-alloggio, case-famiglia, servizi di mensa e quanto sia necessario per rispondere alle esigenze delle fasce più svantaggiate della popolazione, includendo specialmente i minori, soggetti affetti da disabilità, anziani, cittadini senza fissa dimora, rifugiati ed immigrati;
- promozione dell'inserimento sociale e culturale dei soggetti in difficoltà elencati al precedente paragrafo, fornendo aiuto e consulenza e promuovendone l'integrazione all'interno del contesto sociale;
- la promozione e lo sviluppo di collegamenti associativi con altri enti con finalità simili operanti in ambito nazionale e internazionale, nonché l'interazione con soggetti sociali, istituzionali e servizi pubblici;
- la promozione e l'organizzazione di seminari, manifestazioni, convegni, incontri culturali ed ecumenici, aventi ad oggetto la promozione della pace e dell'incontro delle culture, la promozione del dialogo interreligioso, la promozione della solidarietà e del rispetto della natura, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e di tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico al fine di fornire informazioni ed approfondimenti riguardanti le pratiche di solidarietà ed inclusione;
- il supporto a progetti di documentazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione alla pace, all'arte, e alla salute attraverso un'alimentazione sana, a favore, in particolare, di bambini e minori in generale;
- il supporto a progetti di sviluppo volti a favorire uno sviluppo sostenibile e atto a gestire in maniera positiva le risorse umane, economiche, naturali; lo sviluppo di programmi di



educazione ambientale, indirizzati soprattutto ai bambini, volti a assicurare la sopravvivenza delle specie selvatiche e il loro ambiente naturale, sensibilizzando le nuove generazioni e la società in generale al senso del rispetto e all'armonica convivenza con la biodiversità di ogni regione o area.

- La raccolta di fondi per la realizzazione di progetti volti alla promozione della solidarietà, mediante l'organizzazione di mercatini, serate di beneficenza, raccolte di offerte, e quanto altro si presenti utile al raggiungimento dello scopo in linea con l'art. 7 del D.lgs. e con le disposizioni di legge, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in linea con le disposizioni del D.lgs.

ART. 3 - ORGANI

Sono organi obbligatori della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore dei Conti, quando sono superati i limiti di legge che ne prevedano la nomina.

Sono organi facoltativi della fondazione, eletti su decisione del Consiglio di Amministrazione:

- il Segretario generale;
- il Tesoriere;
- il Comitato dei sostenitori;

Art. 4 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da tre a sette membri, nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente come segue:

- I Consiglieri saranno nominati dall'organo amministrativo dell'Associazione ICEFLU con sede in Vezzano sul Crostolo (RE), Via Campo Bignano n. 6, codice fiscale 91177990354. In caso l'associazione ICEFLU fosse sciolta o impossibilitata ad effettuare la nomina dei Consiglieri, il Presidente della ICEFLU potrà indicare l'associazione, fondazione o ente del terzo settore a cui attribuire il potere di nomina dei componenti della Fondazione;

Triana Vignani *Rosaria Scagnomiglio*
fare fene

Giulio Renda
Federica Melicci
Wolff

- qualora l'associazione ICEFLU fosse sciolta o impossibilitata a indicare un ente ai sensi del precedente paragrafo, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'organo amministrativo dell'associazione STELLA AZZURRA APS con sede in Vezzano sul Crostolo (RE), Via Campo Bignano n. 6, codice fiscale 91165970350. In caso l'associazione STELLA AZZURRA APS fosse sciolta o impossibilitata ad effettuare la nomina dei Consiglieri, il Presidente della stessa potrà indicare l'associazione, fondazione o ente del terzo settore a cui attribuire il potere di nomina dei componenti della Fondazione;
- qualora l'associazione STELLA AZZURRA APS fosse sciolta o impossibilitata a indicare un ente ai sensi del precedente paragrafo, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'organo amministrativo della CARITAS di Assisi con sede in Assisi, Piazza Vescovado 3, codice fiscale 94017230544. In caso l'associazione CARITAS di Assisi fosse sciolta o impossibilitata ad effettuare la nomina dei Consiglieri, il Presidente della stessa potrà indicare l'associazione, fondazione o ente del terzo settore a cui attribuire il potere di nomina dei componenti della Fondazione;
- qualora l'associazione CARITAS di Assisi fosse sciolta o impossibilitata a indicare un ente ai sensi del precedente paragrafo, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Vescovo di Assisi.

Qualora uno o più consiglieri per qualsiasi motivo lasci la carica, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione fino alla successiva Assemblea delle Associazioni sopra indicate o alla comunicazione del Vescovo di Assisi. La sostituzione si applica ad un massimo di due consiglieri se il Consiglio in carica è di almeno quattro, altrimenti ad un solo consigliere. L'Assemblea dell'Associazione incaricata, o il Vescovo, provvede al reintegro del Consiglio della Fondazione nella sua riunione successiva. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, eccezion fatta per i primi membri nominati nell'Atto di costituzione della fondazione, la cui carica dura per tutta la vita o fino a rinuncia degli stessi.

I membri del Consiglio dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità e, preferibilmente, di comprovata esperienza nei campi della filantropia, dell'accademia o delle attività sociali, requisiti che verranno verificati dal Consiglio stesso nella prima adunanza disponibile.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

All'interno del Consiglio di Amministrazione, sono eletti un Segretario e un Tesoriere.

I membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, possono essere revocati dagli enti che li hanno nominati, ai sensi del primo comma del presente articolo, in presenza di una giusta causa o di gravi irregolarità nell'amministrazione.

ART. 5 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- redige e approva annualmente le scritture contabili che dovranno essere trasmesse alle autorità competenti, qualora previsto per legge, entro sessanta giorni dalla relativa approvazione;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;
- gestisce il patrimonio della Fondazione concordemente alle finalità individuate all'articolo 2;
- decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione e la devoluzione dei beni dei fondi a seguito della liquidazione, ai sensi dell'articolo 1, del presente statuto;
- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- conferisce incarichi professionali e gestisce gli apporti di eventuali membri volontari;
- nomina il Presidente, il Segretario generale e il Tesoriere qualora non già individuati in sede di nomina;
- sottoscrive, nella persona del Presidente, contratti di qualsiasi natura;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'Organo di Controllo, eventuali modifiche allo statuto e operazioni straordinarie e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
- delibera, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'Organo di Controllo, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- approva i regolamenti interni di cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno dotarsi;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- assume il personale;

Triana Viganò *Rosaria Scognamiglio*
fare fine

Angela D'Oleone
testa
testa
testa

Walter

- istituisce sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero;
- delibera sugli atti di straordinaria amministrazione necessari al perseguimento dell'attività sociale;
- ratifica, nella prima sede utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione della Fondazione.

Art. 6 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con la predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, posta elettronica, pec sms), a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

L'irregolarità della convocazione è sanata in caso di riunione totalitaria, in cui intervengano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità al comma precedente, alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve tenersi entro venti giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il segretario provvede alla stesura del verbale dell'adunanza, che è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

ART. 7 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti, qualora non sia già eletto alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Giulio Pirelli

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi negli affari di ordinaria straordinaria amministrazione ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Di Amministrazione e ne cura l'esecuzione.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 8 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario e il Tesoriere possono essere nominati su decisione dei membri del Consiglio di Amministrazione all'interno di quest'ultimo.

Il Segretario coadiuva il Presidente' redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Di Amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della fondazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Di Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Di Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere.

Qualora non siano nominati, le funzioni di Segretario e Tesoriere sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

La fondazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs.

L'organo di controllo è nominato dai soggetti di cui all'art. 4, a richiesta del Consiglio di Amministrazione ed è disciplinato dalle disposizioni di legge vigenti, che si riportano di seguito in via informativa.

Tramonto Agnelli *Rosaria Scognamiglio*
fare firm

Walter Ferraro
Segretario
D'Onofrio
Tesoriere
Federica
Pedini
Fazio

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti previsti da legge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia dell'Organo di Controllo, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla nomina di un revisore dei conti.

Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti. dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - COMITATO DEI SOSTENITORI E BENEMERITI

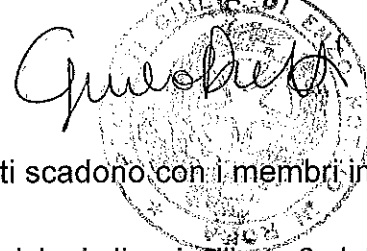
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di benemerito alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi volontari (in denaro e in natura o in tempo) particolarmente significativi, ivi compreso il proprio apporto professionale e/o volontario, o che si siano distinti per particolari meriti.

Qualora costituito il comitato, il Consiglio di Amministrazione istituisce un Albo dei benemeriti, la cui tenuta sarà definita con un apposito regolamento predisposto dal Consiglio medesimo.

La qualifica di benemerito è titolo meramente onorifico e non dà luogo al conseguimento di poteri all'interno della Fondazione.

Il Comitato dei sostenitori è inizialmente nominato tra i benemeriti dal Consiglio di Amministrazione e, successivamente, per cooptazione, dal Comitato medesimo, tra i soggetti (persone fisiche o enti) che partecipano in misura più rilevante all'attività della Fondazione con donazioni e/o contributi di natura economica e/o professionale e/o volontaria.

I membri del Comitato dei sostenitori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.



Se nel corso del mandato vengono cooptati nuovi membri, questi scadono con i membri in carica, salva diversa deliberazione del Comitato.

Alle riunioni del Comitato dei sostenitori si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente statuto, in quanto compatibili. Il Comitato dei sostenitori esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nel presente statuto o richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato dei sostenitori prendono parte, con funzione consultiva, il Presidente della Fondazione, od un suo delegato, e il Segretario generale.

ART. 11 - RISORSE ECONOMICHE

La fondazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- la dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo, costituente fondo inalienabile a garanzia del perseguimento delle finalità istituzionali;
- le pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Fondo di Dotazione;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione destinati al Fondo di Dotazione con espressa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire amministrazioni separate per i beni pervenuti alla Fondazione in forza di donazioni e/o lasciti testamentari per il perseguimento di particolari finalità indicate dai donatori, sempre se compatibili con le finalità della fondazione.

La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire analoghi fondi aventi destinazioni specifiche, impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, tali destinazioni originarie, purché non in contrasto con le proprie finalità.

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Fondo di Dotazione;
- le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo; quanto ricavato in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e manifestazioni di carattere occasionale, nei limiti di legge come sopra indicati;
- le rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla Fondazione a qualunque titolo;
- le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del proprio patrimonio, non vincolati nel Fondo di Dotazione e destinate a finalità diverse dall'incremento del Fondo

Delega N. 1000000
Fondazione Medica Testa

Walter Fener

Tiziana Viganò, Rosaria Scognamiglio
Marefene

di Dotazione per delibera del Consiglio di Amministrazione e in conformità con le prescrizioni di legge;

- i ricavi delle attività istituzionali, o eventuali attività accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso nei limiti di legge;
- gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del solo Presidente.

Art. 12 - LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, un rendiconto per cassa o, qualora richiesto da legge, un bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nei termini di legge.

Qualora la Fondazione svolga attività di carattere secondario e strumentale, queste devono emergere dalla relazione di missione o nota integrativa del bilancio o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Si applicano gli artt. 13 e ss. del D.lgs.

Se la Fondazione non è iscritta nel registro delle imprese, il bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS e pubblicato nel sito web.

Oltre alle scritture contabili obbligatorie la Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'eventuale organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- b) qualora la fondazione si avvalga di volontari, un apposito registro per coloro che svolgano la loro attività volontaria in modo non occasionale.

I libri di cui alla lettera b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera a) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 13 - OPERAZIONI STRAORDINARIE

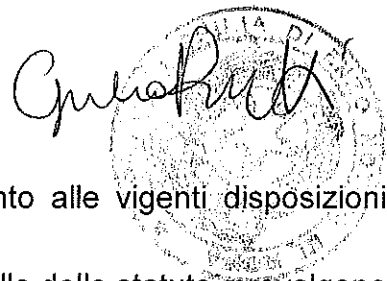
La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'Organo di controllo, e devono essere approvate altresì dalle autorità competenti per legge.

ART. 14 - SCIoglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 c.c.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti come previsto dall'art. 1 e da legge.



ART. 15 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono queste ultime.

Walter Fusco

Alfonso Fenu

Rosaria Scognamiglio

Triano Vignani

Augusto D'Onofrio

Federica Medici Feste

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge, composta di trentuno pagine compresa la presente, che si rilascia per uso di legge.

Roma, diciassette dicembre duemiladiciannove

FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO GIULIA PROIETTI